

Dipendenti pubblici, liquidazioni pagate in due anni

Quali chiarimenti sono giunti dall'Inps su Tfs e Tfr?

Con la circolare n. 73 del 5 gennaio 2014, l'Inps ha fornito utili chiarimenti in merito alla rateizzazione e dei nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici. Infatti, la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all'art. 1, c. 484 e 485 ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici, nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell'Istituto (ex Enpas ed ex Inadel) anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro e innalzato, al contempo, a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.

Per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto vengono corrisposti nel seguente modo: in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro; in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annua-

le è pari all'ammontare residuo; in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, i suddetti trattamenti vengono corrisposti: in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro; in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

L'Inps fornisce utili chiarimenti sulla nozione di "maturazione dei requisiti per il pensionamento". In particolare, è stato precisato

che il solo possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione, necessari per le donne per l'esercizio dell'opzione per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo, non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione, pertanto non è idoneo a determinare l'applicazione delle deroghe previste dalle norme sopra citate.

La domanda di riscatto ai fini TFS/TFR può essere effettuata online grazie al servizio che consente la compilazione, presentazione e consultazione via web delle domande di riscatto ai fini TFS/TFR per gli iscritti ex Inadel, ai sensi della normativa prevista dalla legge 152/68 e dal DPCM 20/12/1999. Il servizio consente altresì di simulare il calcolo della prestazione di buonuscita e dell'indennità premio di servizio nonché di simulare il calcolo dell'onere di riscatto ai fini delle prestazioni di buonuscita, indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto.

E' possibile effettuare l'invio della dichiarazione beneficiari/eredi TFR con modalità telematica da parte del cittadino in riferimento ad un TFR maturato da un iscritto deceduto. Il medesimo servizio consente anche l'invio della domanda di quantificazione per cessione del TFS o del TFR da parte del titolare della prestazione.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO

Il rimborso condizionato ai controlli

Sono un esodato, presenterò il 730 con un credito di oltre 5.000 euro. Devo aspettare le verifiche dell'Agenzia delle Entrate prima di ottenere il rimborso?

Lei utilizza la procedura modello 730 per i soggetti privi di datore di lavoro, introdotta dallo scorso anno. La Legge di Stabilità 2014 ha previsto il controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei crediti da modello 730, esclusivamente nei casi in cui il rimborso di importo superiore a 4mila euro sia determinato anche da detrazioni per familiari a carico o da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente; due casi che in passato hanno fatto riscontrare indebiti rimborsi. Nella risoluzione n. 57/E/2014 del 30 maggio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che anche nei confronti dei soggetti privi di datore di lavoro, con rimborsi superiori a 4mila euro, si applicano le ordinarie procedure di controllo preventivo. Tuttavia, la citata Legge di Stabilità 2014 ha previsto che i rimborsi dovranno essere disposti dall'Amministrazione finanziaria non più tardi di ottobre prossimo.

Walter Flavio Camillo
dottore commercialista

FAMIGLIA

Una convenzione per i contributi alle domestiche

Cosa prevede la convenzione Fondo Colf?

E' stata sottoscritta la convenzione tra FIDALDO, DOMINA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, FEDERCOLF e il Fondo Colf per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa previsti dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle categorie rappresentate dalle Organizzazioni firmatarie del contratto stesso e dai lavoratori loro dipendenti. I datori di lavoro provvederanno a trattenere le quote a carico dei propri dipendenti e a versare l'importo complessivo all'Inps.

La riscossione dei contributi avverrà unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi. La misura del contributo è pari a 0,03 euro per ciascuna ora di lavoro dichiarata nel trimestre, a prescindere dall'importo della retribuzione. I lavoratori concorrono per 0,01 euro all'ora.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LAVORO

Le buone regole per inquadrare un lavoratore



Secondo quali parametri avviene l'inquadramento del lavoratore dipendente?

L'inquadramento del lavoratore, sia che avvenga all'atto dell'assunzione, sia che debba essere determinato a seguito del mutamento delle mansioni normalmente svolte dal lavoratore si determina, in generale, come segue: accertamento dell'attività lavorativa concretamente svolta; esame delle categorie, qualifiche e livelli d'inquadramento previsti dal contratto collettivo applicabile al rapporto; determinazione della categoria e della qualifica o livello di inquadramento del lavoratore in cui sono sussumibili le mansioni concretamente svolte dal lavoratore. Ai fini della sua determinazione occorre comunque attenersi alle norme che i contratti collettivi dettano in materia, senza poter introdurre criteri determinativi in sostituzione o in aggiunta a quelli stabiliti dal contratto stesso a meno che quelle norme non pongano in essere irragionevoli disparità di trattamento tra lavoratori.

Gianluca Anselmi
consulente del lavoro